



Regolamento di attuazione dello statuto federale

Articolo 1 – GENERALITÀ

La FIDAS è la Federazione di Associazioni di donatori di sangue a carattere regionale, provinciale, comunale, locale, aziendale, studentesco che svolgono la loro attività nell'ambito delle leggi vigenti in materia trasfusionale.

Le singole Associazioni sono rappresentate in seno alla Federazione nazionale e regionale dai Presidenti o da persone dagli stessi designate.

Gli Organi della Federazione sono eletti secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Articolo 2 – QUOTE FEDERATIVE

La quota federativa e la sua composizione vengono stabilite annualmente in sede di Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, dopo aver considerato la necessità di spesa.

Le Associazioni sono tenute al versamento di una quota annuale di adesione, stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le quote federative debbono pervenire alla Federazione entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale di delibera dell'Assemblea.

In caso di cessazione del rapporto federativo esse non vengono restituite.

Articolo 3 – POTERI DI VOTO – DELEGATI

Le Federate sono rappresentate in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria da propri delegati secondo il seguente prospetto:

- da 0 a 2.000 donazioni n° 1 delegato
- da 2.001 a 4.000 donazioni n° 2 delegati
- da 4.001 a 8.000 donazioni n° 3 delegati
- da 8.001 a 16.000 donazioni n° 5 delegati
- da 16.001 a 30.000 donazioni n° 7 delegati;
- oltre 30.000 donazioni n° 9 delegati.

Ad ogni Federata in Assemblea sono attribuiti tanti voti quanti sono i Delegati, ad eccezione delle elezioni per le cariche federali di cui all'art. 5 del Regolamento. L'espressione di voto può essere esercitata anche da un solo Delegato.

Il numero delle donazioni effettuate deve essere fornito, a cura delle Federate alla chiusura di ogni anno sociale, entro il primo trimestre dell'anno successivo.

Articolo 4 – ASSEMBLEA DELLE FEDERATE

L'Assemblea è il massimo organo deliberante della Federazione ed è composta dai Delegati delle singole Federate. I Presidenti delle Federate, se presenti, si intendono validamente delegati, salvo diversa designazione da parte dei componenti organi statutari delle Federate stesse. I Presidenti Regionali hanno diritto di partecipare senza diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria viene effettuata di norma entro il 30 Aprile di ogni anno.

Hanno diritto di voto all'Assemblea ordinaria, straordinaria ed elettiva, tutte le Federate in regola con il pagamento delle quote federative nazionali all'atto della convocazione.

Gli elementi giustificativi del bilancio consuntivo sono a disposizione delle Federate che ne vogliano prendere visione dal quindicesimo all'ottavo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea, presso la sede della Federazione.

CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata con e-mail certificata (PEC) con ricevuta di ritorno. L'avviso deve contenere l'elencazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione.

RAPPRESENTANZA

Le Federate possono validamente farsi rappresentare da un Delegato di altra Federata, col potere di voto che è attribuito dalle norme dello Statuto e del Regolamento. E' ammessa la rappresentanza di una sola Federata.

VERIFICA DEI POTERI DI AMMISSIONE

Il Consiglio Direttivo Nazionale, e per esso l'ufficio di Segreteria Amministrativa, verifica la validità delle designazioni e delle deleghe ed ammette i Delegati delle Federate all'Assemblea.

COSTITUZIONE

L'Assemblea si intende costituita con la nomina di un suo Presidente e di un Segretario, eletti dai Delegati, su proposta del Presidente Nazionale.

VALIDITÀ

Il Presidente dell'Assemblea ne accerta la validità in conformità al disposto dell'art. 7 dello Statuto. In caso di mancata validità, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a una nuova convocazione entro 60 giorni.

SVOLGIMENTO

Il Presidente dell'Assemblea designa tra i presenti tre scrutatori che provvedono alla verifica delle votazioni. Dà quindi inizio ai lavori con la lettura dell'Ordine del Giorno e la discussione degli argomenti in esso indicati. Nella voce "Varie ed eventuali" possono essere trattati solo argomenti accettati dall'Assemblea, sempreché non riguardino Federate assenti. Durante il dibattito il Presidente dell'Assemblea regola gli interventi, che debbono riguardare esclusivamente l'argomento di volta in volta trattato e proclama l'esito delle votazioni.

VOTAZIONI

Il voto può essere espresso: per appello, per alzata di mano, con scheda segreta.

La parità dei voti equivale al voto contrario dell'Assemblea.

Il Segretario collabora con il Presidente in tutte le operazioni e redige il verbale della seduta. L'Assemblea indica, di volta in volta, la sede della successiva convocazione. L'Assemblea conferma ogni anno la sede congressuale per l'anno seguente e vota la sede congressuale per il secondo anno successivo.

Articolo 5 – ELEZIONE DELLE CARICHE FEDERALI

Ogni Associazione Federata dispone di un numero di voti elettorali eguali al numero di donazioni effettuate nell'anno precedente, arrotondato al migliaio superiore. In assenza di donazioni i voti elettorali sono pari a 1.000 voti elettorali.

Questo numero viene comunicato alla Segreteria Amministrativa da ciascun Presidente delle Associazioni Federate entro il quindicesimo del mese di marzo di ogni anno. In caso di mancata comunicazione entro i limiti di tempo stabiliti, s'intende valido ad ogni effetto quello dell'anno precedente, per l'intero anno in corso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro il mese di marzo di ogni anno, definisce su proposta del Segretario Amministrativo ed in base ai dati statistici di produzione delle singole associazioni, il potere di voto, per l'anno in corso, di ciascuna Associazione Federata.

Il voto è espresso dal Presidente della Federata e/o dai suoi delegati.

La Federazione è suddivisa in tre Circoscrizioni convenzionalmente così definite:

- la Circoscrizione nord ovest (Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta);
- la Circoscrizione nord est (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige);
- la Circoscrizione centro sud ed isole (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

L'Assemblea Ordinaria elegge ogni 4 anni le cariche federali, che sono:

- Il Presidente Nazionale
- Il Consiglio Direttivo Nazionale
- L'Organo di Controllo
- Il Collegio dei Probiviri.

Il Presidente nazionale è eletto dall'Assemblea delle Federate, fra liste alternative secondo le modalità previste dall'art. 8 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale e da un numero di componenti eletti dall'Assemblea ordinaria con le modalità previste dall'art. 9 dello Statuto. Nella Lista del Presidente ogni elettore può esprimere fino a due preferenze per ogni circoscrizione, per un totale massimo di 6 preferenze.

Nelle liste circoscrizionali ogni elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari a:

- una, per le Circoscrizioni comprendenti fino a quattro Federazioni Regionali;
- due per le Circoscrizioni comprendenti un numero di Federazioni Regionali superiori a quattro.

L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea. Tutti i delegati possono esprimere una sola preferenza fra i candidati iscritti in una lista unica per l'Organo di Controllo. Sarà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Il Collegio dei Probiviri, 3 effettivi, 2 supplenti, è eletto dall'Assemblea. Tutti i delegati possono esprimere un numero massimo di preferenze pari a 3 fra i candidati iscritti in una lista unica per probiviri. Saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Tutte le operazioni preparatorie delle elezioni sono di competenza del Segretario Amministrativo, che raccoglie le proposte di candidatura adesioni dei candidati, verifica la legittimità delle candidature in base allo Statuto, predispone le liste dei candidati e ne cura la diffusione, predispone infine le schede elettorali ed il materiale necessario alle votazioni, secondo le disposizioni del presente Regolamento e in particolare:

LISTE DEI CANDIDATI

Fatto salve diverse disposizioni da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, almeno 90 giorni prima del giorno dell'Assemblea Ordinaria elettiva, il Segretario Amministrativo, attraverso il sito web della Federazione, o altra forma di comunicazione ritenuta più opportuna, informa le Federate della data precisa delle elezioni.

Almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni, chi intende candidarsi a Presidente Nazionale ne informa la Segreteria Amministrativa, corredando la candidatura con il programma sottoscritto da almeno 3 Federate, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

Compito della Segreteria amministrativa sarà di far pervenire alle Federate le Liste dei candidati Presidenti contrassegnate dal nominativo degli stessi e corredate dal programma, anche se viene presentata una unica lista.

Almeno 30 giorni prima del giorno delle elezioni, vengono presentate alla Segreteria Amministrativa le liste del Presidente, complete dei nomi dei candidati a Consigliere iscritti nella lista stessa, e corredate da tutti i documenti e dichiarazioni prescritte dagli articoli 8 e 9 dello Statuto.

Sempre almeno 30 giorni prima del giorno delle elezioni, le Federate che intendono presentare candidati alle elezioni per la circoscrizione, invieranno la domanda corredata dalle dichiarazioni richieste, secondo l'articolo 9 dello Statuto.

Nel medesimo termine di 30 giorni prima del giorno delle elezioni, dovranno pervenire alla Segreteria Amministrativa, inviate dalle Federate, le candidature per l'Organo di Controllo e per Probiviri.

Il rispetto di questi termini è previsto a pena di inammissibilità delle candidature

Al Segretario Amministrativo compete il compito di verificare la regolarità delle domande e preparare i fac simile delle schede elettorali:

UNA scheda bianca per le elezioni della lista del Presidente e relativi Consiglieri: in ciascuna lista del Presidente, i candidati Consiglieri, divisi per Circoscrizione, dovranno essere in numero minimo di 3 per circoscrizione;

UNA scheda blu per l'elezione dei candidati della Circoscrizione nord ovest;

UNA scheda rossa per l'elezione dei candidati della Circoscrizione nord est;

UNA scheda gialla per l'elezione dei candidati della Circoscrizione centro sud ed isole;

UNA scheda grigia per le elezioni dell'Organo di Controllo e dei Probiviri

I nomi dei candidati dovranno essere iscritti in ogni scheda in ordine alfabetico, con a fianco la Federata di appartenenza.

Al fondo della scheda dovranno in sintesi essere presenti le modalità e limiti di voti e preferenze.

Sarà compito del Segretario Amministrativo la diffusione più ampia delle schede fac simile. Qualora esistano più liste del Presidente, esse saranno contraddistinte con una lettera e sarà compito della Segreteria Amministrativa diffondere, nel modo più opportuno, anche i programmi dei vari Presidenti.

SEGGIO ELETTORALE

Ogni Seggio elettorale è composto da 3 membri rappresentativi delle tre circoscrizioni: un Presidente e due scrutatori, eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente della stessa, scelti fra i non candidati, prima dell'inizio dei lavori. Essi:

- a) controllano la regolarità delle schede;
- b) determinano il numero di quelle da validare;
- c) verbalizzano le operazioni di voto.

Le schede sono come sopra detto di colore diverso per ogni tipo di elezione ed esprimono ciascuna 1000 voti elettorali.

Il Presidente del Seggio, al momento della votazione, consegna ad ogni Federata, tante schede in base al loro potere di voto, dei tre colori differenti:

a tutti, la scheda bianca per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri della sua lista;

a tutti una scheda grigia per l'elezione dell'Organo di Controllo e dei Probiviri;

alle Federate della Circoscrizione nord ovest una scheda blu, alle Federate della Circoscrizione nord est una scheda rossa, alle Federate della Circoscrizione centro sud ed isole una scheda gialla, per l'elezione dei candidati della propria Circoscrizione.

Ogni Federata, nelle varie elezioni, esprime le sue preferenze con una crocetta a fianco del nominativo o dei nominativi prescelti. Il numero massimo di preferenze consentite per ogni scheda, pena l'annullamento della scheda stessa, è indicato al fondo di ogni scheda elettorale. Le schede votate sono riconsegnate al Presidente di Seggio e da questi poste nelle rispettive urne, dopo aver registrato l'avvenuta espressione di voto.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Il Presidente del Seggio, al termine dello spoglio ed esauriti i relativi controlli, proclama gli eletti di ciascuna lista in base al risultato delle votazioni. Per la proclamazione dell'ultimo degli eletti in caso di parità di voti delle singole liste, sarà nominato il più anziano di età.

SCHEDE NULLE

Sono nulle le schede votate con modalità diversa da quella sopra indicata, tale da non consentire alcuna possibilità di individuazione del voto.

VOTI NULLI

Sono nulli i singoli voti non univocamente identificabili od espressi in modo difforme da quello prescritto.

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI ELETTI

Il Presidente Nazionale eletto convoca immediatamente il Consiglio per la nomina e le attribuzioni previste dallo Statuto.

I risultati di queste determinazioni sono comunicati all'Assemblea prima del suo

scioglimento e riportati a verbale, che deve essere trasmesso anche a tutti i nuovi eletti.

COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ

La composizione dei nuovi Organi Federali con le rispettive cariche, deve essere comunicata dal Presidente della Federazione alle Autorità e agli Enti cui ne spetti la conoscenza per legge o ai quali sia opportuna renderla nota.

Articolo 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, PRESIDENTE, TESORIERE

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, può affidare incarichi particolari a gruppi di lavoro o a singoli consiglieri, avvalendosi anche della collaborazione di persone esterne alla Federazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno, su convocazione del Presidente o, in difetto, per iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano, con voto consultivo, anche il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti Regionali ed il coordinatore Nazionale dei Giovani FIDAS.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipa l'Organo di Controllo su invito del Presidente.

Il Presidente, oltre a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, illustra all'Assemblea la Relazione Morale annuale; propone la designazione della sede della Federazione.

Il Tesoriere illustra all'Assemblea il Bilancio Consuntivo annuale.

Articolo 7 – AMMINISTRAZIONE E BILANCI

Le disponibilità economiche della Federazione debbono essere amministrare con il criterio di una sana gestione intesa ad evitare passivi di bilancio.

Le scritture contabili debbono essere tenute secondo le vigenti norme in materia, essere sempre aggiornate e fare riferimento a giustificativi che le documentino.

Il numerario di cassa deve essere depositato in conti bancari intestati alla Federazione, salvo le normali piccole disponibilità per le spese correnti.

Il Bilancio Consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita della gestione. Il rendiconto deve essere articolato in capitoli che forniscano l'analisi delle imputazioni.

Il bilancio di previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del bilancio consuntivo, e contenere le prevedibili imputazioni di entrata e di uscita. Il bilancio e il rendiconto devono essere trasmessi alle singole Federate contemporaneamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 8 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, oltre ai compiti di cui all'art 10 Statuto, effettua un regolare controllo della gestione amministrativa della Federazione.

Ha altresì il compito di redigere la relazione di competenza sui bilanci ed illustrarla all'Assemblea.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, su invito del Presidente, con i poteri della sua carica.

La durata del mandato dell'Organo di Controllo è in ogni caso pari a quella del Consiglio

Direttivo Nazionale.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

Articolo 9 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte a loro giudizio senza aver sentito le parti ed esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti e al Consiglio Direttivo Nazionale e sono inappellabili.

La durata del mandato dei Probiviri è in ogni caso pari a quella del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 10 – FEDERAZIONI REGIONALI

Le Federazioni Regionali rappresentano le Federate del proprio territorio.

I Presidenti Regionali hanno compito di rappresentare la FIDAS a livello regionale anche e soprattutto per i rapporti con le istituzioni, il S.S.N. e le Federazioni ed Associazioni dei Donatori di Sangue nazionali più rappresentative.

Relazionano con il Vice Presidente Nazionale competente per territorio.

Comunicano al Segretario Organizzativo:

- a) un rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente;
- b) tutte le innovazioni legislative regionali riguardanti la medicina trasfusionale;
- c) ogni altra informazione utile all'attività della Federazione.

Articolo 11 – COORDINAMENTO GIOVANI FIDAS

Il Coordinamento Giovani FIDAS comprende i giovani al di sotto dei 30 anni di età iscritti alle varie Associazioni federate, con la possibilità, anche in caso di elezione in prossimità della scadenza dell'età dei 30 anni, di poter concludere gli anni di mandato stabiliti dal Regolamento.

Le convocazioni dell'Assemblea nazionale del Coordinamento Giovani FIDAS, per la nomina del Coordinatore Nazionale giovani e delle Assemblee Regionali, per la nomina del Coordinatore Regionale giovani, vengono indette rispettivamente dal Presidente Nazionale e dai Presidenti Regionali FIDAS, i quali le presiedono.

Le spese per la partecipazione del rappresentante delle singole Federate, nominato secondo quanto disposto dai rispettivi Regolamenti, nel Coordinamento giovani, sono a carico dell'Associazione di appartenenza.

Le spese del Coordinatore Nazionale giovani e dei Coordinatori Regionali giovani sono a carico rispettivamente della FIDAS nazionale e delle FIDAS regionali.

Articolo 12 – GRATUITÀ DELLE CARICHE – RIMBORSI

Le cariche della Federazione nazionale e regionale non danno diritto a compenso o remunerazioni.

Le spese sostenute dal Presidente nazionale e dai Consiglieri nell'espletamento delle attività inerenti il loro mandato, sono rimborsabili da parte della Federazione; analogamente le spese sostenute dal Presidente regionale e dai Consiglieri regionali nell'espletamento delle

attività inerenti il loro mandato, sono rimborsabili da parte della Federazione Regionale, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite dagli statuti regionali. Altri rimborsi possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale. Tali spese debbono essere contenute nei limiti della specifica imputazione del bilancio di previsione annuale.

Articolo 13 – CARICHE ONORIFICHE

L'Assemblea può conferire cariche onorifiche su proposta motivata del Consiglio Direttivo Nazionale.

La carica di Presidente Onorario può essere conferita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno due mandati.

Il Presidente Onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea alle quali è invitato per il suo ruolo istituzionale, senza diritto di voto.

Articolo 14 – ATTIVITA' MEDICO SCIENTIFICA DELLA FIDAS – COMITATO MEDICO SCIENTIFICO

Per la consulenza tecnico-sanitaria la FIDAS si avvale di un comitato Medico-Scientifico, costituito da esperti in materia Immunologica e TrASFusionale di chiara fama e provata fiducia che, su invito del Consiglio Direttivo Nazionale, hanno dato la loro adesione. Il comitato nomina fra i suoi membri un Presidente.

Fa parte del Comitato un Segretario Esecutivo, coadiuvato da un Vice Segretario, entrambi nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale nel proprio seno.

Compiti del Comitato sono:

- a) esercitare una funzione di consulenza tecnico-scientifica per ogni organo della Federazione;
- b) portare la voce della FIDAS, per quanto di competenza, nei Consessi scientifici;
- c) stimolare la ricerca di settore, con particolare riferimento alla donazione del sangue in tutte le sue forme e all'utilizzo di quanto donato;
- d) esercitare un'azione di formazione, informazione e di aggiornamento scientifico verso le Federate ed i loro donatori;
- e) curare negli aspetti tecnico-sanitari l'organizzazione delle attività scientifiche della FIDAS.

Il Comitato Medico-Scientifico non dispone di un proprio bilancio. Ogni iniziativa che comporta impegni finanziari, è preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale, che provvede alla necessaria copertura e cura altresì ogni forma di possibile contribuzione esterna correlabile con l'iniziativa stessa.

Articolo 15 – CARENZE DEL REGOLAMENTO

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento provvede il Consiglio Direttivo Nazionale con apposite delibere da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea successiva al provvedimento.

Articolo 16 – MODIFICHE

Le modifiche al Regolamento sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria.

Regolamento modificato dall'Assemblea ordinaria FIDAS tenutasi in Roma il 26 ottobre 2019.



FEDERAZIONE ITALIANA
ASSOCIAZIONI
DONATORI DI SANGUE

Piazza Fatebenefratelli, 2 - 00186 Roma

Tel. 06 68891457 | Fax 06 68217350

email: fidas@fidas.it

C.F. 97539320016 - Iscritta nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 361/2000 al n. 488/2007